



COMUNE DI BACOLI

(Provincia di Napoli)

ORD. N. 133 DEL 11/08/2008

IL SINDACO

PREMESSO

che, da qualche tempo – secondo notizie apprese – è invalsa l'abitudine nei locali pubblici di consentire la consumazione di bevande a mezzo di lunghe cannule che attingono alla medesima fonte;

che detta pratica – che richiama alla mente antiche usanze tribali - , per l'inevitabile riflusso dei liquidi attinti, è in grado di ingenerare la trasmissione di eventuali elementi patogeni tra i soggetti consumatori di bevande con detta modalità;

CONSIDERATO

che, gran parte delle patologie dell'apparato gastro-intestinale si trasmettono attraverso il ciclo oro-fecale (tra queste , l'epatite A, le salmonellosi e determinate virosi);

che, pertanto si appalesa la necessità di vietare tale fenomeno , a tutela della salute e dell'igiene pubblica e privata;

VISTO

L'art.50 del Dlgs 18/08/2000 n. 267 rubricato "**Competenze del sindaco e del presidente della provincia**";

VISTA la legge del 24/11/1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO doversi provvedere in merito;

ORDINA

- 1) E' fatto divieto - per i motivi di cui sopra - , di consumare nei locali pubblici del territorio comunale bevande, di qualsiasi natura, mediante l'utilizzo di lunghe cannule che attingono alla medesima fonte;
- 2) I titolari delle licenze di somministrazione dei pubblici esercizi (bar) sono tenuti a dare puntuale esecuzione alla presente ordinanza, precisandosi che, ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa, determinata in € 150,00, ai sensi della succitata legge 689/81 nonchè la sospensione dell'attività commerciale per gg. 5;
- 3) Dare mandato al Settore VI (Sviluppo Economico) e agli Organi di Polizia delle rispettive attività di controllo in ordine all'ottemperanza alla presente ordinanza.
- 4) Incaricare l'UFFICIO MESSI delle attività di notifica e di pubblicazione all'Albo Pretorio e IL Responsabile del Settore II della pubblicazione della presente ordinanza sul sito WEB di questo Comune.

VP/EF

IL SINDACO

Avv. Antonio Coppola